



**UNIONE EUROPEA
REGIONE SICILIANA**



**CONTRATTO TRA IL
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE
E
DISCOVERY ITALIA S.R.L.
PER L'ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SULLE EMITTENTI TELEVISIVE
NAZIONALI PER LA DIFFUSIONE DELLE OPPORTUNITA' E DELLE
INFORMAZIONI DEL PO FESR SICILIA 2014/2020**

ART. 1 – QUADRO DI RIFERIMENTO

Il servizio oggetto del presente capitolato tecnico risponde alle necessità individuate dal Regolamento UE 2013/1303 e ss.mm.ii.

Il capo II del predetto Regolamento individua le principali azioni di informazione e comunicazione che l'Autorità di Coordinamento delle Autorità di Gestione (AdCAdG) di un Programma cofinanziato dal FESR deve realizzare.

In particolare, l'AdCAdG di un Programma FESR è responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione di una Strategia di Comunicazione del Programma medesimo.

Il quadro di riferimento in cui opera il presente capitolato è la Strategia di Comunicazione del PO FESR Sicilia 2014/2020 (di seguito "PO FESR 2014/2020").

La Strategia, segmentata in categorie di destinatari, ha l'obiettivo di far conoscere la Politica europea di sviluppo regionale, il PO FESR Sicilia 2014-2020, le opportunità e i progetti finanziati con il Programma medesimo ed i risultati conseguiti nel corso dell'attuazione al pubblico regionale con il predetto PO.

La Strategia di Comunicazione del PO FESR 2014/2020 prevede diverse azioni di natura informativa e pubblicitaria mirate allo scopo di raggiungere soprattutto i seguenti obiettivi:

- diffondere la conoscenza del PO FESR 2014-2020, evidenziando il ruolo dell'UE, dello Stato e della Regione Siciliana;
- contribuire al successo del PO FESR 2014/2020, facendone conoscere le opportunità, rendendole più fruibili possibile;
- assicurare un adeguato livello di trasparenza delle attività, dei processi, dei risultati, mettendo a disposizione di tutti i potenziali beneficiari e i potenziali destinatari strumenti e informazioni facilmente accessibili concernenti le possibilità di finanziamento offerte per accrescere la partecipazione e il controllo di cittadini e *stakeholders*.

Per raggiungere tali destinatari, la Strategia prevede le diverse tipologie di servizi e prodotti destinati all'informazione e alla trasparenza di procedure e opportunità del PO FESR 2014/2020.

In particolare, le categorie di intervento - denominate Azioni - individuate per sviluppare l'attività di comunicazione del PO, comprendono tre ambiti:

- informativo
- dedicato alla pubblicità del Programma e delle relative attività
- trasversale agli altri ambiti, necessario per il pieno svolgimento della Strategia della Comunicazione del PO.

Il presente contratto riguarda iniziative a supporto del PO e, in particolare, i seguenti ambiti della Strategia¹:

- Pubblicità B.2: azioni relative alle pubblicità video (su emittenti televisive).

Al fine di massimizzare e ottimizzare la visibilità dell'azione della Regione Siciliana relativamente ai progetti realizzati con il cofinanziamento dell'Unione Europea attraverso il Programma FESR Sicilia 2014/2020, con Deliberazione n. 366 del 3 settembre 2020, la Giunta Regionale ha dato mandato al Comitato di Coordinamento per l'Informazione e la Comunicazione Istituzionale della Regione Siciliana di predisporre "Documento di Comunicazione unitario" relativo ai Programmi comunitari Regionali 2014/2020 e con successiva Deliberazione, n. 423 del 30 settembre 2020, la Giunta Regionale ha apprezzato il redatto Documento di comunicazione unitaria dei Programmi regionali.

In particolare, nel rispetto delle Strategie di comunicazione dei Programmi comunitari e dei relativi Piani, il citato Documento unitario delinea gli obiettivi da raggiungere, gli strumenti mass-mediatici idonei al conseguimento degli obiettivi medesimi nonché la conseguente durata delle attività.

L'AdcAdG, pertanto, intende porre in essere una **campagna di comunicazione** tesa *"a garantire una visione d'insieme del ruolo dell'UE e dell'attività di comunicazione istituzionale della Regione, la visibilità dei risultati raggiunti e la massima capitalizzazione, in termini di ritorno di immagine istituzionale, dei risultati verso l'intera comunità, aumentando la consapevolezza dei cittadini circa l'interazione tra le istituzioni europee, nazionali e regionali coinvolte nell'attuazione dei medesimi Programmi"*.

Il target della campagna è il **"grande pubblico"** anche *"in considerazione della prossima chiusura dei Programmi comunitari e dell'evidente esigenza di capitalizzare al meglio i risultati raggiunti"*.

Stante gli obiettivi posti dal Documento unitario e in considerazione delle percentuali previste dalla normativa nazionale in materia di pubblicità delle P.A. (D.lgs. n. 177/2005), l'Amministrazione regionale intende porre in essere una *"Campagna pubblicitaria del PO FESR 2014/2020 all'interno di programmi televisivi con l'acquisizione di spazi pubblicitari sulle emittenti televisive nazionali di maggiore ascolto"*.

L'Amministrazione ha individuato le emittenti nazionali sotto indicate, che trasmettono in chiaro sia sul digitale terrestre che sulla piattaforma satellitare, in funzione della classificazione effettuata dall'Agcom con la Delibera n. 41/17/CONS. In particolare, si procederà all'acquisizione di spazi pubblicitari (all'interno di programmi televisivi) sulle emittenti televisive nazionali di tipo generalista" di maggiore ascolto, di seguito elencate secondo l'ordine LCN (Logical Channel Number) del digitale terrestre: RAI 1, RAI 2, RAI 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, La 7, TV 8, Nove.

¹ Vedi l'art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 177/2005, "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici";

Pertanto, la scelta degli operatori economici è stata dettata da molteplici motivi, sia di carattere qualitativo sia di carattere economico, per le reti televisive RAI 1 – RAI 2 – RAI 3 l'operatore economico come concessionario esclusivista risulta Rai Pubblicità S.p.A.; per le reti televisive Rete 4 – Canale 5 – Italia 1 (Mediaset) l'operatore economico come concessionario esclusivista risulta Publitalia '80 S.p.A.; per la rete televisiva La 7 l'operatore economico come concessionario esclusivista risulta Cairo RCS Media S.p.A.; per la rete televisiva TV 8 l'operatore economico come concessionario esclusivista risulta Sky Italia S.r.l.; per la rete televisiva Canale Nove l'operatore economico come concessionario esclusivista risulta Discovery Italia S.r.l.

La campagna di comunicazione dovrà realizzarsi attraverso spot della durata di 30", collocati all'interno di programmi televisivi (da intendersi quali "materiali associati a programmi", secondo quanto disposto dal comma 1 lett. b, di cui all'art. 17 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.). I programmi televisivi all'interno dei quali saranno trasmessi gli spot dovranno essere a carattere generalista, indirizzati al grande pubblico, e andare in onda nelle seguenti tre fasce orarie di maggiore ascolto, secondo la classificazione Auditel: 12.00-15.00; 18.00-20.30; 20.30-22.30.

La campagna pubblicitaria troverà esecuzione nel corso dell'anno 2022.

ART. 2 – OGGETTO D'APPALTO

In attuazione di quanto delineato dal citato Documento unitario l'Amministrazione, in qualità di AdCAdG, al fine di dare avvio alla campagna pubblicitaria di comunicazione unitaria sulle emittenti televisive nazionali a maggiore diffusione con l'obiettivo di raggiungere e informare il massimo numero possibile di cittadini, intende a acquisire la fornitura avente a oggetto: *"Campagna pubblicitaria del PO FESR 2014/2020 all'interno di programmi televisivi con l'acquisizione di spazi pubblicitari sulle emittenti televisive nazionali di maggiore ascolto"*.

Per *"acquisizione"*, in particolare, si intende la messa a disposizione di spazi pubblicitari su TV previsti dal presente atto, nonché ogni ulteriore attività presupposta e conseguente alla regolare esecuzione della fornitura per come di seguito disciplinata.

Nel dettaglio, l'Amministrazione, al fine di garantire la massima diffusione delle informazioni sull'intero territorio nazionale e individuati i messaggi da comunicare in ordine agli obiettivi e alle finalità oggetto della citata campagna pubblicitaria, intende procedere all'acquisizione di spazi pubblicitari su TV dalla data di avvio del servizio, individuata da apposita comunicazione per la trasmissione di messaggi mediante spot televisivi relativi alle opportunità, benefici e risultati offerti dal PO FESR Sicilia 2014/2020.

Per la comunicazione di tali messaggi, l'Amministrazione procederà all'acquisto di spazi pubblicitari della durata di 30'' ognuno, distribuiti decorre dal mese di marzo 2022 fino al termine della durata del presente contratto, in particolare nei mesi di marzo/aprile e settembre del corrente anno, nelle

fasce orarie 12.00-15.00; 18.00-20.30; 20.30-22.30, prevalentemente. L'appaltatore, **Discovery Italia S.r.l.** dovrà fornire un numero complessivo di spazi pubblicitari su TV pari a n. 4 per la settimana dal 27 marzo al 2 aprile 2022. Inoltre, il numero complessivo di passaggio giornalieri che dovrà fornire è pari a n.1 da 30 secondi.

Nel dettaglio di seguito si rappresentano gli spazi pubblicitari acquisiti per data, fascia oraria e programma di riferimento:

TABELLA ALLEGATA

L'appaltatore, entro un mese dalla realizzazione dell'attività svolta, produrrà un report di quanto realizzato sulla base di un format predisposto dall'Amministrazione ovvero concordato con la stessa, da cui quest'ultima potrà rilevare gli spot TV messi in onda (raccolta in formato digitale di tutti gli spot TV messi in onda, con tutti i dati per la tracciabilità delle pubblicazioni: data, orario, etc.), nonché i più recenti dati di ascolto dichiarati dall'emittente televisiva nel periodo di esecuzione della fornitura e ogni altro utile indicatore di valutazione.

Inoltre, laddove al momento della sottoscrizione del presente accordo non sia stata definita una pianificazione puntuale degli spazi nell'ambito del palinsesto dell'offerente, si definirà la campagna pubblicitaria con una programmazione che presenti, in termini qualitativi e quantitativi, medesime caratteristiche tecniche di quella già realizzata, con riferimento alla fascia oraria, tipologia e natura dei programmi, numero di passaggi settimanali e costi. La definizione di tale programmazione sarà concordata tra le parti con apposito verbale previa richiesta dell'Amministrazione, nell'ambito del corrispettivo del contratto di cui all'art 7.

ART. 3 – MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'obiettivo dell'affidamento è massimizzare e ottimizzare la visibilità dell'azione della Regione Siciliana, relativamente ai progetti realizzati con il cofinanziamento dell'Unione Europea attraverso il programma FESR Sicilia 2014/2020.

La fornitura di cui al precedente articolo dovrà essere eseguita attraverso un'attività di prenotazione spazi pubblicitari su TV che potrà prendere avvio dal giorno successivo alla data di attivazione della fornitura. La data di attivazione della fornitura dovrà risultare da apposito atto.

La fornitura di cui al precedente articolo dovrà essere eseguita con la supervisione dell'Amministrazione, eventualmente anche attraverso incontri che si terranno presso la sede di quest'ultima in Piazza Sturzo, 36, a Palermo ovvero secondo le diverse modalità concordate preventivamente con l'Amministrazione medesima e in ordine alle esigenze di erogazione del servizio in oggetto.

L'appaltatore dovrà designare, entro la data di attivazione della fornitura, un responsabile della commessa per gestire le attività e i rapporti con l'Amministrazione per tutta la durata dell'appalto. Il responsabile della commessa dovrà essere costantemente reperibile e provvedere, per conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase della fornitura risponda a quanto stabilito dal contratto e dalle disposizioni impartite dall'Amministrazione, assicurando l'implementazione e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per la regolare esecuzione della fornitura.

Nell'esecuzione della fornitura, l'Appaltatore sarà tenuto al rispetto della tempistica indicata dal seguente cronoprogramma, salvo diversa concordata tempistica connessa alle esigenze dell'Amministrazione:

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'		
Adempimenti	Tempi fase Appaltatore	Tempi fase Amministrazione
Prenotazione spazi pubblicitari su TV		L'Amministrazione avanzerà richiesta di prenotazione degli spazi pubblicitari all'Appaltatore (da intendersi come conferma degli spazi negoziati) n. 10 giorni prima della data di trasmissione.
Consegna spot		L'Amministrazione fornirà lo spot TV da trasmettere sull'emittente TV almeno n. 5 giorni prima della prevista pubblicazione dello spot TV.
Trasmissione della reportistica delle prestazioni effettuate	L'Appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione un report dell'attività svolta nel periodo di riferimento non oltre 30 giorni dalla conclusione dell'attività medesima.	L'Amministrazione, ricevuto il report dall'Appaltatore, potrà formulare osservazioni entro 7 giorni dalla ricezione del documento fornendo all'Appaltatore un termine di ulteriori 5 giorni per le eventuali integrazioni/riscontri da fornire.

Si precisa che:

- i tempi indicati nel cronoprogramma si intendono “massimi” e “essenziali” nell'interesse dell'Amministrazione;
- il riferimento ai giorni deve intendersi come “giorni naturali di calendario” e non come “giorni lavorativi”.

ART. 4 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è immediatamente vincolato all'esecuzione del servizio, al momento della stipula dell'accordo. L'Amministrazione è vincolata subordinatamente all'acquisita esecutività del provvedimento relativo all'affidamento dell'incarico medesimo e all'impegno delle somme occorrenti sul capitolo regionale.

L'Appaltatore, in caso di affidamento del servizio, si obbliga:

- a rendere la propria prestazione in favore dell'Amministrazione;
- a garantire che l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto avvenga a regola d'arte e nel rispetto di condizioni, livelli di servizio e modalità definite ad esito della trattativa e nel presente accordo e secondo quanto prescritto dalle norme vigenti, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle prescrizioni normative e contrattuali;
- garantisce la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività in stretto contatto con l'Amministrazione secondo i tempi, le modalità e le esigenze manifestate dall'Amministrazione stessa;
- a garantire l'esecuzione delle attività previste nel presente atto coordinandosi con gli Uffici dell'Amministrazione secondo i tempi e le esigenze da questi manifestati;
- a non assumere incarichi in conflitto di interesse con le attività indicate nel capitolato;
- a non far uso, né direttamente né indirettamente per propri interessi o per quelli di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- si obbliga a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- si impegna a ripetere quelle prestazioni che a giudizio dell'Amministrazione non risultassero eseguite a regola d'arte.
- si impegna al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al Regolamento (UE) n. 2013/1303 e ss.mm.ii.
- si impegna a dare seguito alla campagna pubblicitaria con una programmazione che presenti, in termini qualitativi e quantitativi, caratteristiche tecniche non inferiori a quelle oggetto dell'offerta negoziata in osservanza delle prescrizioni del presente contratto, con riferimento alla fascia oraria, alla tipologia e natura dei programmi, al numero di passaggi settimanali.

ART. 5 - PIANIFICAZIONE E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

La pianificazione del comunicato pubblicitario avverrà secondo i termini di cui al presente atto. Detta pianificazione avrà valore puramente indicativo e non vincolante per l'appaltatore. In proposito, l'Amministrazione prende atto che l'appaltatore, per esigenze tecniche e/o di servizio, può modificare in ogni momento il proprio palinsesto (variandone orari, date di trasmissione, oppure posizione, formato, date), senza per questo che lo stesso possa essere ritenuto responsabile e senza che la stazione appaltante possa vantare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo.

ART. 6 - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

Trattandosi di opere create e pubblicate in nome, per conto e a spese della Regione Siciliana, il diritto di autore spetta all'Amministrazione appaltante, la quale potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la duplicazione e la cessione anche parziale; pertanto, è precluso all'Appaltatore ogni uso o divulgazione dei medesimi in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, anche parziale, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Nel caso in cui le attività oggetto dell'appalto rendessero necessario l'utilizzo di foto, immagini, illustrazioni, questi dovranno essere originali e liberi da diritti da parte di terzi, laddove le stesse non siano state messe a disposizione dalla stessa Amministrazione.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di autore e riproduzione e in genere di privativa altrui. Resta salva in ogni caso l'assenza di qualunque responsabilità dell'Amministrazione in merito al pregiudizio arrecato a diritti di terzi di qualsivoglia natura.

ART. 7 – DURATA DELLA FORNITURA

L'affidamento avrà durata dalla data di avvio del servizio fino al 30 settembre 2022. Non è prevista la possibilità di proroga del termine di scadenza del contratto di appalto. L'Appaltatore, ai sensi dell'art 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, esplicitato con la fornitura di un numero di spazi pubblicitari equivalente alla quota economica pari al predetto quinto per un periodo massimo di sei mesi, dovrà dare esecuzione alle predette prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 8 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per le prestazioni contrattuali rese a favore dell'Amministrazione è pari a € 17.410,00 (diciassettemilaquattrocentodieci/00), oltre IVA.

Il suddetto importo deve intendersi inclusivo di tutte le spese (inclusi contributi previdenziali e ogni altro onere necessario per lo svolgimento del servizio).

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del presente atto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

L'appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'Iva.

ART. 9 – ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLA FORNITURA

L'Appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione un report dell'attività svolta di riferimento non oltre 30 giorni dalla conclusione dell'attività medesima contenente copia degli spot TV trasmessi.

Il report, da predisporre in conformità al format predisposto e fornito dall'Amministrazione ovvero concordata con la medesima, corredato della documentazione richiesta nel medesimo format, dovrà essere trasmesso all'Amministrazione in formato elettronico (p.e. Microsoft Excel) e su supporto (supporti di memorizzazione USB, CD, etc.) informatico; a ciascuna riga dovrà corrispondere il numero di spazi pubblicitari su programma TV acquistato, con riferimento al quale dovranno essere fornite le seguenti informazioni minime: numero spot TV messi in onda, data e orario di pubblicazione, dati di ascolto del periodo di esecuzione della fornitura.

L'Appaltatore sarà comunque obbligato a fornire all'Amministrazione ogni ulteriore e diversa informazione rispetto a quanto previsto nel report da quest'ultima richiesta per il migliore monitoraggio della fornitura, nonché per l'esercizio del potere di verifica della relativa esecuzione.

ART. 10 – PAGAMENTI

Ciascun pagamento sarà subordinato alla verifica positiva dell'esecuzione delle attività cui l'Appaltatore è obbligato, in ragione dell'accordo stipulato, ivi compreso il regolare adempimento agli obblighi di monitoraggio di cui al precedente articolo 9.

Il pagamento del corrispettivo verrà erogato a misura in relazione a ciascuna attività e fornitura resa, previa autorizzazione all'emissione della fattura da parte dell'Amministrazione. L'autorizzazione all'emissione della fattura sarà rilasciata ad avvenuto riscontro positivo del report di monitoraggio di

cui al precedente articolo 9 e della verifica positiva della documentazione tecnico contabile allegata al citato report.

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, dedotte le eventuali penalità e le somme eventualmente non dovute per omissione del servizio, verrà effettuato a seguito della presentazione di apposita fattura elettronica intestata al Dipartimento Regionale della Programmazione, piazza Don L. Sturzo n.36/38 – 90139 Palermo, codice univoco IPA **BDZO87**, indicando il CUP n. **G79B21000000009**, il CIG n. **ZD635A8A9C** e indicando il CIO **SI_1_26811**, tramite il servizio di interscambio del portale Unimatica, entro trenta giorni dalla data di accettazione della fattura da parte dell'Amministrazione. Al fine del pagamento delle forniture regolarmente eseguite, l'Amministrazione prenderà a riferimento il prezzo offerto per ciascuno spazio dall'Appaltatore, così come esplicitato nell'offerta economica presentata in fase di rilevazione dei costi per i singoli palinsesti e negoziato come da nota assunta a ns prot 3541 del 21.03.2022, per il periodo dal 27 marzo al 2 aprile 2022, e sempre nell'ambito del corrispettivo complessivo dell'appalto di cui all'art 7.

Nessuna rivendicazione o pretesa, a qualsiasi titolo e causa, contrattuale o extracontrattuale, anche risarcitoria o indennitaria, potrà essere avanzata dall'Appaltatore per eventuali spazi oggetto del contratto di appalto non utilizzati dall'Amministrazione nel periodo di validità ed efficacia del contratto medesimo.

L'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta e con la stipula del contratto, dichiara e riconosce espressamente che il numero di spazi oggetto della fornitura, costituisce il limite massimo e non minimo della fornitura richiesta, riservandosi l'Amministrazione di determinare l'utilizzo degli spazi in relazione alle effettive esigenze della campagna di comunicazione, potendo l'effettivo utilizzo degli spazi essere subordinato anche a fattori e circostanze esterne al volere dell'Amministrazione.

ART. 11 – TRACCIABILITÀ

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, anche in virtù della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 *“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”*.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, utilizzato anche non in via esclusiva, per la commessa, nonché le generalità e il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso, con indicazione di ruolo e poteri.

Si ricorda che tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto dovranno essere registrati su tale conto e saranno effettuati secondo le modalità previste dalla Legge n. 136/2000 e ss.mm.ii. e che l'indicazione di tale conto è condizione nonché requisito necessario e indispensabile perché l'Amministrazione possa procedere ai dovuti pagamenti a favore dell'Appaltatore.

ART. 12 – VERIFICA DELL'ESECUZIONE

La verifica della regolare e corretta esecuzione della fornitura compete all'Amministrazione per tutta la relativa durata, con le più ampie facoltà e nei modi e tempi ritenuti più idonei.

L'Amministrazione potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento e a sua discrezione e giudizio, la verifica delle modalità operative di erogazione della fornitura, al fine di accertare l'osservanza di tutte le disposizioni del presente atto e comunque impartite dall'Amministrazione stessa. L'Amministrazione potrà, altresì, verificare la coerenza del servizio con gli atti della procedura di affidamento ivi compresa l'offerta tecnica nonché con tutta la documentazione tecnica che si predisporrà nel corso della realizzazione del servizio.

A tale fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad assicurare all'Amministrazione e, per essa, ai soggetti incaricati delle attività di verifica, tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la documentazione idonea a verificare ogni aspetto della fornitura erogata.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si renda responsabile di negligenza, ovvero ritenuto inidoneo, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, all'esecuzione della fornitura.

L'esito positivo delle verifiche è presupposto necessario per il pagamento del corrispettivo di appalto. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, trova applicazione la disciplina vigente sui contratti pubblici.

ART. 13 – PENALI

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione della fornitura, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penalità calcolata in rapporto alla gravità dell'inadempienza e alla recidività, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto con le modalità previste dalla disciplina vigente sui contratti pubblici.

Nel caso in cui la fornitura non venga eseguita secondo le previsioni del presente capitolato, del contratto di appalto o delle disposizioni impartite dall'Amministrazione sarà applicata una penale di € 500,00 per la prima infrazione.

Qualora l'inadempimento sia relativo agli obblighi di monitoraggio di cui al precedente articolo 8, sarà applicata una penale di € 500,00 per la prima infrazione.

L'importo della penale aumenterà in progressione aritmetica per le successive infrazioni (rispettivamente € 1.000,00 e € 1.000,00 per la seconda infrazione, € 1.500,00 e € 1.500,00 per la terza, € 3.000,00 e € 3.000,00 per la quarta, etc.).

Le penalità saranno comminate mediante detrazione sulla liquidazione del corrispettivo di appalto previa contestazione scritta da parte dell'Amministrazione.

Resta comunque fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito per effetto dell'inadempimento dell'Appaltatore.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale. Eventuali cause di forza maggiore che dovessero determinare un ritardo nelle attività dovranno essere notificate tempestivamente tramite PEC.

Non sarà motivo di applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dall'Amministrazione per cause non imputabili all'Appaltatore.

Le operazioni di verifica saranno condotte con la piena collaborazione dell'Appaltatore senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, secondo un piano che sarà congiuntamente concordato e che potrà prevedere verifiche intermedie in corso d'opera.

Se l'Appaltatore non ottempera ad eliminare le disfunzioni rilevate ovvero non vi provveda entro i termini indicati, il contratto si risolverà di diritto senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere.

Indipendentemente dall'applicazione delle penali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto qualora la fornitura non fosse eseguita con la massima cura e puntualità.

Per quanto non previsto dal presente articolo, trova applicazione la disciplina vigente sui contratti pubblici.

ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante non ha richiesto una garanzia per l'appalto in oggetto, trattandosi di operatore economico di comprovata solidità.

L'appaltatore garantisce la piena proprietà dei servizi oggetto del presente atto e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

L'appaltatore garantisce espressamente che il servizio prestato è esente da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore o che lo renda inidoneo, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'appaltatore anche per il fatto del terzo, intendendo la stazione appaltante restare estranea ai rapporti tra l'appaltatore e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura o prestatrici di servizi componenti il servizio oggetto del presente atto.

La stazione appaltante e l'appaltatore convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla data di approvazione degli atti di verifica di conformità secondo la disciplina del presente atto.

Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 12 (dodici) mesi dalla scoperta.

In caso di inadempienza da parte dell'appaltatore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi della disciplina prevista nel presente atto medesimo, nonché dell'articolo 1456 c.c.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione potrà risolvere il contratto di appalto:

- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- nei casi di subappalto non autorizzato o di cessione di contratto di appalto;
- in caso di abbandono, anche parziale, dell'appalto, anche se per cause di forza maggiore;
- in tutti i casi di grave inadempimento delle prescrizioni e del contratto d'appalto, nonché delle disposizioni impartite dall'Amministrazione.

Resta comunque ferma la possibilità dell'Amministrazione di risolvere il contratto di appalto nelle ulteriori ipotesi previste dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per le modalità e i termini di contestazione degli inadempimenti e di risoluzione del contratto di appalto, così come per le relative conseguenze sotto il profilo degli obblighi di ciascun Appaltatore e dei diritti risarcitori dell'Amministrazione, si applicano le disposizioni dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii.

Ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 13:

- la risoluzione del contratto di appalto e/o l'esecuzione in danno della fornitura non escludono eventuali responsabilità civili o penali dell'Appaltatore per i fatti imputabili a quest'ultimo che hanno determinato la risoluzione contrattuale e/o cagionato danni a terzi o alla stessa Amministrazione;
- l'Amministrazione potrà richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni, a qualsiasi titolo e causa, anche extracontrattuale, comunque connessi, conseguenti e derivanti alla risoluzione contrattuale per inadempimento di quest'ultimo, ivi compresi quelli correlati ai maggiori oneri e costi sostenuti per l'esecuzione in danno della fornitura, per l'affidamento del completamento della fornitura a terzi e per l'esecuzione della fornitura da terzi a seguito di nuova procedura di gara.

A tal fine, l'Amministrazione potrà procedere anche attraverso compensazione con gli eventuali crediti maturati dall'Appaltatore per la fornitura già eseguita, nonché mediante l'escussione e l'incameramento della garanzia definitiva di cui al precedente articolo 13, senza bisogno di diffide formali.

L'Appaltatore riconosce all'Amministrazione il diritto di risolvere ipso iure il contratto mediante comunicazione scritta.

A carico dell'Appaltatore graverà anche l'onere dell'eventuale maggior costo per l'Amministrazione per assicurare la continuità del servizio.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi. All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale delle prestazioni rese sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

ART. 16 – RECESSO

L'Amministrazione può recedere dall'incarico conferito in qualsiasi momento ivi compreso, ai sensi dell'art. 1671 c.c., ad avvenuto avuto avvio della prestazione del servizio.

In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alle prestazioni offerte, comprensivo delle spese sostenute.

Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell'attività prestata e delle spese sostenute, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese sostenute e comunque da onorare e da documenti giustificativi dell'avvenuto pagamento delle stesse, conformemente a quanto sarà stabilito in sede contrattuale, relativamente al costo delle singole attività.

Per le modalità di esercizio del diritto di recesso si applicano le disposizioni dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 17 – SOSPENSIONE

L'Amministrazione ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse generale, l'efficacia del contratto stipulato con l'Appaltatore del servizio, per periodi non superiori a sei mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso, salvo diverso termine previsto per legge.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore dell'obbligo di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ARTICOLO 19 – EFFICACIA, NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con l'approvazione degli atti di attestazione di regolare esecuzione.

L'Amministrazione è vincolata subordinatamente all'acquisita esecutività del provvedimento relativo all'affidamento dell'incarico medesimo e all'impegno delle somme occorrenti sul capitolo regionale. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:

- lettera di invito;
- patto di integrità;
- offerta dell'appaltatore.

A seguito della firma del contratto sarà convocata la prima riunione durante la quale sarà redatto il verbale con la data di avvio delle attività.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI

Il prezzo del servizio, alle condizioni contrattuali, si intende accettato dall'Appaltatore, in base ai calcoli di propria convenienza tenuto anche conto della percentuale di rischio ed è, quindi, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di copia, bollo, registrazione, nonché qualsiasi adempimento fiscale inerente alla stipula del contratto di appalto ed ogni altra spesa concernente l'esecuzione del contratto, compresi i costi relativi alla sicurezza.

ART. 21 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed al Regolamento Europeo 679/2016 nonché al D.lgs., n.101/2018, i dati personali acquisiti dagli operatori economici per la partecipazione alla gara, saranno raccolti e trattati unicamente ai fini della stipula e gestione del contratto di affidamento del servizio.

Il trattamento avverrà a cura dei dipendenti dell'Amministrazione incaricati della stessa, con procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi che si rendesse necessaria o obbligatoria.

I dati verranno conservati per il periodo di tempo necessario all'espletamento delle attività inerenti la gara, l'affidamento del servizio e il rapporto contrattuale e non oltre i tempi previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici.

L'Appaltatore in ogni momento potrà esercitare i seguenti diritti nei confronti del titolare del trattamento: il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi

o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).

L'Appaltatore è obbligato a conferire i propri dati personali ai fini della partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati non consentirà la partecipazione alla procedura di gara stessa.

L'Appaltatore si impegna:

- a trattare tutti i dati personali di cui verrà a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell'appalto per le sole finalità connesse allo svolgimento dell'affidamento, in modo lecito e secondo correttezza. Si impegna altresì, per quanto di sua competenza, affinché i dati oggetto di trattamento non vengano impiegati per finalità diverse da quelle stabilite dall'Amministrazione e senza la formale autorizzazione della stessa;
- a nominare per iscritto tutti gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- a garantire la riservatezza di tutti i dati e di tutte le notizie e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere, comunque acquisite, impedendone l'accesso a chiunque (con la sola eccezione del proprio personale espressamente nominato quale incaricato del trattamento), nonché la diffusione a terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro, se non nei casi previsti dalla legge o se non previa espressa autorizzazione scritta dell'Amministrazione
- a tener conto di eventuali successive comunicazioni dell'Amministrazione in materia di sicurezza e protezione dei dati personali;
- ad adottare modalità di erogazione del servizio coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza dei sistemi informatici e misure di sicurezza idonee ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, e che garantiscano in ogni caso un livello di protezione adeguato in relazione al rischio, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'appalto, ove la Regione sia attore o convenuto, è competente il Foro di Palermo, con espressa rinuncia a qualsiasi altro. Non è ammesso il ricorso all'arbitrato.

ART. 23 – RINVIO ALLE NORME APPLICABILI E ALLE DISPOSIZIONI DELL’UE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto e alla lettera di invito si osservano le norme della Legge e del Regolamento di contabilità generale dello Stato, nonché le vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la cui applicazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità, del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché le disposizioni dall’UE e la normativa in ambito comunitario, nazionale e regionale in materia di comunicazione.

Palermo, lì

Per l’Amministrazione Regionale

Per Discovery Italia S.r.l.

Il DIRIGENTE

Eugenio Patricolo

Nella qualità di RUP

Giusta Determina DDG 108 del 23.03.2022